

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2008.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» e «Matera».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 2003, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista le note n. 103619 del 27 maggio 2008 e n. 103589 del 27 maggio 2008 del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale economia montana della regione Basilicata con le quali veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza con sede in Potenza, corso XVIII Agosto n. 34, quale organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 2 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Basilicata;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, e il parere favorevole espresso dalla regione Basilicata sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, corso XVIII Agosto n. 34, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» e «Matera», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, le ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Basilicata, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09809